



LA RESPONSABILITA' SCOLASTICA SENTENZE SU INFORTUNI ALUNNI

La responsabilità scolastica

Con l'accoglimento della domanda di iscrizione presso un **istituto scolastico** e la conseguente ammissione dell'**allievo** a scuola, sorge un **vincolo negoziale** dal quale discende l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni (Cass. n. 3680/2011).

La scuola è pertanto tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti necessari, anche al fine di **evitare che l'allievo procuri danno a se stesso** (Cass. n. 1769/2012), **sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche**, di cui abbia la custodia, messe a disposizione per eseguire la propria prestazione (Cass. n. 19160/2012), compreso il cortile antistante l'edificio scolastico nella disponibilità della scuola ove viene consentito l'accesso e lo stazionamento degli utenti e in particolare degli alunni (Cass. n. 22752/2013).

La responsabilità scolastica

La domanda e l'accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola "fondano un **vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto**, da cui **scaturisce, a carico dei dipendenti** di questo, appartenenti all'apparato organizzativo dello Stato, accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di **proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi**, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e **precettori** del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da inculcare, senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell'allievo" (Cass. n. 11751/2013).

La responsabilità scolastica

Il dovere di provvedere alla sorveglianza degli alunni dell'istituto di istruzione si estende **a tutto il tempo in cui gli stessi gli sono stati affidati per fruire "della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni"**, e pertanto, sin dal momento in cui "con l'apertura dei cancelli" risulta "consentito l'ingresso e la permanenza degli alunni all'interno della scuola (o della pertinenza scolastica messa a disposizione dalla scuola) e sino al subentro, almeno potenziale dei genitori, o di persona da costoro incaricata. Tale dovere permane per tutta la durata del servizio scolastico.

La responsabilità dell'insegnante

L'art. 39 del r.d. n. 965/1924 (abrogato dall' art. 24 del d.l. n.112/2008 e, successivamente, ripristinato a norma dell' art. 3, comma 1-bis, del d.l. n. 200/2008), al secondo comma, pretende che *"i professori devono trovarsi nell'istituto almeno cinque minuti prima che cominci la propria lezione"* e *"assistere all'ingresso e all'uscita dei propri alunni"*, mentre l'**art. 2048 c.c.**, in materia di responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte, stabilisce, al secondo comma, che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*, e al terzo comma che essi sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Assicurazione scolastica

L'assicurazione scolastica obbligatoria integrativa: è sufficiente?

E' ormai prassi diffusa che l'Istituto scolastico sottoscriva una polizza infortuni e responsabilità civile integrativa quella INAIL sopra descritta. Questo tipo di assicurazione, sottoscritta dalla scuola e obbligatoria per i genitori, copre gli infortuni subiti e causati dall'alunno e la responsabilità civile per danni inferti ad altri studenti. E' possibile infatti che tutte le attività svolte al di fuori della mura scolastiche (gite e uscite didattiche) non sia assicurato. Sugeriamo di controllare:

- **copertura** (e quale tipo di copertura, se infortuni, danni a persone e/cose) **al di fuori delle mura scolastiche**
- **copertura** (e quale tipo di copertura, se infortuni, danni a persone e/cose) **in orario extra scolastico**: ad esempio mentre sono nel cortile della scuola ma prima dell'inizio della lezione o nel periodo successivo alla fine della lezione
- copertura per **infortuni** durante il **tragitto casa-scuola-casa**
- copertura per **danni alle strutture scolastiche**
- prevede un **rimborso spese sostenute?** e se si, c'è una **franchigia?**

Sentenza infortunio alunno

LA SCUOLA E' SEMPRE RESPONSABILE

da *Il Sole 24 Ore* – 29 febbraio 2016 di F. Milano

La scuola risponde sempre dell'infortunio dell'alunno: lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3695/2016. Nella pronuncia i giudici sottolineato che «è principio consolidato di questa Corte che, in caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all'istituto, l'accoglimento della domanda di iscrizione determina l'instaurazione di un vincolo negoziale» e che «tra insegnante e allievo si instaura, per contratto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza».

Sentenza infortunio alunno

LA SCUOLA E' SEMPRE RESPONSABILE

Il caso

La sentenza riguarda il caso di una tredicenne che era scivolata a causa del pavimento bagnato negli spogliatoi dei locali adibiti dalla scuola a palestra. Nella caduta l'alunna si era rotta un dente e aveva riportato postumi invalidanti permanenti al 2 per cento. I genitori avevano quindi chiamato in giudizio il ministero dell'Istruzione, che però si era difeso sostenendo che l'obbligo di sorveglianza non è esercitabile in forma continuativa perché l'alunna era scivolata nel locale dei servizi igienici. In più, secondo il ministero, il fatto che il pavimento fosse bagnato avrebbe al più potuto configurare la violazione di obblighi di custodia della cosa, non imputabili alla scuola ma al Comune proprietario dell'edificio. **Il Tribunale di Trieste e la Corte d'appello di Trieste avevano respinto la domanda dei genitori, rilevando l'assenza di un rapporto causale tra l'evento e la condotta del personale scolastico.**

Sentenza infortunio alunno

LA SCUOLA E' SEMPRE RESPONSABILE

La decisione

La Cassazione, però, ha ribaltato il giudizio spiegando che «**dall'iscrizione alla scuola deriva, a carico di essa, l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni e, quindi, anche l'obbligo di vigilare sull'idoneità dei luoghi**». I giudici chiariscono anche che non fa alcuna differenza il fatto che i locali dello spogliatoio non fossero situati all'interno dell'edificio scolastico ma in un centro polisportivo comunale gestito da altri enti perché «**anche il detentore è custode**» ed è quindi tenuto a vigilare sullo stato della struttura.



Grazie per l'attenzione e la partecipazione